



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 33 del 29-04-2016

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONI NON RICOGNITORI E RELATIVE TARIFFE - APPROVAZIONE

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** a partire dalle ore **17:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il SIG. EMANUELE LITARDI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
CACI SERGIO	Presente	LITARDI EMANUELE	Presente
BENNI LUCA	Presente	MORONI FABRIZIO	Presente
CARMIGNANI MATTEO	Presente	NARDI SILVIA	Presente
SACCONI ELEONORA	Presente	VALENTINI FABIO	Assente
MEZZETTI TITO	Presente	STENDARDI SILVIA	Assente
LA MONICA MARCO	Presente		

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO DI FIORDO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. EMANUELE LITARDI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante il Sig. SAVINO LABRIOLA, Responsabile del Servizio Segreteria. La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.16

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016) è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali e, quindi, di conseguenza il termine per l'approvazione della disciplina dei tributi comunale per l'anno 2016;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.L, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio applicabile a tutte le occupazioni a carattere permanente del demanio e patrimonio stradale dotate di concessioni/autorizzazioni o nulla osta rilasciate dai competenti uffici dell'Ente pubblico;

DATO atto che tale canone si configura come una entrata patrimoniale che grava sui soggetti concessionari che utilizzano il suolo/sottosuolo pubblico pertinente alle strade di proprietà di Enti Locali per scopi commerciali;

CONSIDERATO che il Canone di Concessione non ricognitorio ha la funzione di corrispettivo, di vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo/sottosuolo pubblico e può essere determinato dall'Ente Locale, tenuto conto dei criteri di cui al citato comma 8 dell'art. 27 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), con cadenza annuale ovvero in unica soluzione.

VISTE le Sentenze della Corte di Cassazione 27.10.2006 n. 23244 e 31.07.2007 n. 16914, da cui si evince che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6459/2014 che ha chiarito che tale canone si configura quale entrata patrimoniale per l'amministrazione proprietaria della strada, gravante sui soggetti titolari di concessione che utilizzano il suolo e il sottosuolo delle pubbliche strade: e, in tal senso, il canone non ricognitorio assume la funzione di corrispettivo per l'uso particolare del suolo e del sottosuolo che è accordato al concessionario;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E/4/164 del 20.02.1996, la quale pone l'accento su parametri relativi al valore economico della concessione o licenza e sul vantaggio particolare derivante al singolo dall'occupazione del suolo pubblico.

ACCERTATO che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica e la differente funzione svolta dei due istituti:

DELIBERA n. 33 del 29-04-2016

- il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi; trattasi cioè di una vera e propria controprestazione dovuta per l'uso esclusivo dell'area pubblica, assumendo quindi natura squisitamente patrimoniale: da qui la denominazione di "canone non ricognitorio", in quanto non legato al semplice riconoscimento della proprietà dell'ente sul bene in concessione;

- la T.O.S.A.P. ha invece natura tributaria e costituisce pertanto un vero e proprio prelievo fiscale, ancorchè connesso alla sottrazione di un'area destinata all'uso pubblico, ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva.

RICHIAMATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF, prot. 1777 del 20/01/2009 con la quale viene confermata la coesistenza dell'applicazione dei due prelievi.

VERIFICATO che l'entità del canone non ricognitorio è determinata tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- del valore economico della concessione o autorizzazione;
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione.

CONSIDERATO che l'adozione di regole unitarie agevola l'operato del Gestore e garantisce una equilibrata ed uniforme politica tariffaria;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto intervenire sulla disciplina attraverso un regolamento comunale finalizzato all'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, contenente anche l'individuazione della tipologia di occupazioni da assoggettare al canone patrimoniale ed alle relative tariffe da applicare, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la sua disciplina, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti.

VISTO il regolamento per la disciplina del Canone di Concessione non Ricognitorio allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover approvare detto regolamento;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il regolamento per l'applicazione del canone di Concessione non Ricognitorio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. Approvare il regolamento per la disciplina del Canone di Concessione non Ricognitorio, predisposto dal competente ufficio comunale e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. che il regolamento per la disciplina del Canone di Concessione non Ricognitorio entra in vigore a partire al 1/1/2016;
4. Trasmettere, a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell' art.52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti unanimi favorevoli.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 28-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
DOTT. MARA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 28-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI
DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO SAVINO LABRIOLA

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. EMANUELE LITARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO DI FIORDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAVINO LABRIOLA
